



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
E DELLA QUALITA'  
SAQ IX

**Decreto ministeriale 5 ottobre 2010 concernente la modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC relativa all'inserimento dell'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti.**

*(G.U. n. 249 del 23.10.2010)*

## **IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

**VISTA** la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

**VISTI**, in particolare, i disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 61/2010, ai sensi dei quali la previsione dell'obbligo in etichetta dell'annata di produzione delle uve per i vini DOCG e DOC, ad esclusione delle categorie di vini liquorosi, spumanti e frizzanti, deve essere espressamente inserita nei relativi disciplinari di produzione;

**VISTI** i decreti con i quali sono stati sinora approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC;

**VISTA** la circolare ministeriale n. 9750 del 24 giugno 2010 con la quale sono stati forniti dei chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del predetto decreto legislativo n.

61/2010, anche con riguardo alla disposizione in questione relativa all'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve;

**RITENUTO**, in conformità alla citata normativa, di dover inserire nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati o modificati la previsione dell'obbligo dell'annata di produzione delle uve, con esclusione delle tipologie di vino appartenenti alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari che già contemplano detto obbligo;

**RITENUTO** altresì di prevedere le disposizioni di etichettatura per consentire lo smaltimento delle partite di vino derivanti dalla vendemmia 2009 e precedenti, relativamente alle categorie per le quali è stato introdotto l'obbligo in questione;

**VISTO** il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 24 settembre 2010;

## **DECRETA**

### **Articolo unico**

1. Conformemente ai disposti di cui ai comma 10 e 11 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 61/2010, ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti, fatta altresì eccezione per i disciplinari di produzione che già contemplano l'obbligo dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve, i disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC finora approvati e modificati con i relativi decreti, sono modificati con l'inserimento, nell'apposito articolo concernente l'etichettatura, del seguente comma:

*“E' fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve”.*

2. Ad esclusione delle tipologie relative alle categorie dei vini liquorosi, spumanti e frizzanti e fatte salve le disposizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari DOCG e DOC, le partite di vino provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti possono essere etichettate senza l'indicazione dell'annata e smaltite fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 5 ottobre 2010

IL CAPO DIPARTIMENTO  
F.to Adriano Rasi Caldogn